

Lettera 11 febbraio 2002, prot. n. 783038

Oggetto: Impianti adduzione gas – Combustibile per uso domestico – Norme UNI-CIG.

Emanata da: **Ministero delle Attività Produttive**

Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90)

TESTO

MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DGSPC – Ispettorato Tecnico
Ufficio F2

11 FEB 2002

Prot. N. **783038** *Allegati*
Risposta al Foglio N. 195/BM
del **14.01.2002**

Alla Provincia di Bolzano Alto Adige
Via del Ronco, 13
39100 BOLZANO

Oggetto: Impianti adduzione gas – Combustibile per uso domestico – Norme UNI-CIG

E, p.c. Al Comitato Italiano Gas
Via Fagiani, 5
20097 S. Donato Milanese (MI)

Si fa riferimento al quesito posto con nota n.195/BM del 14/01/2002 in merito alle prescrizioni che devono essere seguite in materia di impianti di adduzione gas per uso domestico.

La materia è regolamentata sia dalla legge 1083/1971 già richiamata nella nota citata, sia dalla legge 46/1990 sulla sicurezza degli impianti. Il quesito posto sulla coerenza della normativa tecnica di riferimento (UNI-CIG) trova la sua soluzione nella lettura della citata legge e del DPR 6/12/1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46) che assegna la regola dell'arte alle norme UNI e CEI ed alla legislazione tecnica vigente in materia (cioè nel caso specifico alla legge 1083/1971). Inoltre l'art. 5 (commi 4 e 5) del citato D.P.R. 447/1991 stabilisce che "si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti, per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui allo allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente".

Da quanto sopra evidenziato si può rilevare che il D.P.R. 447/91 di applicazione della legge 46/1990, prevede, che oltre alle norme tecniche nazionali emanate dall'UNI-CIG e approvate ai sensi della legge 1083/1971 (che conferisce loro la presunzione di conformità alle regole di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza), possono essere impiegati per la realizzazione degli impianti, anche componenti e materiali costruiti secondo normative emanate da altri organismi normatori europei (per es. BSI-Regno Unito; AFNOR-Francia; DIN-Germania) e per cui sia stato riconosciuto un livello di sicurezza equivalente.

Nel quesito esposto relativo all'uso di tubi multistrato per l'impiantistica domestica a gas, non è specificata, né risulta a questo Ufficio, alcuna conformità a norme emesse da uno degli organismi normatori di cui sopra, che riguardino l'impiego per uso domestico del tipo indicato, né è documentata l'equivalenza a nessuna normativa circa il livello di sicurezza offerto da detti tubi.

Risulta invece, per detti tubi, solo una certificazione "provvisoria" rilasciata da un Ente tedesco per l'utilizzo di detti prodotti, nell'ambito di un preciso progetto di un impianto pilota in Germania. Poiché il materiale in questione utilizzato per le tubazioni, non ha la resistenza richiesta alla alta temperatura, il citato Ente tedesco ha subordinato la sua posa in opera con l'installazione di particolari dispositivi di protezione (valvole automatiche di intercettazione termica, limitatori di flusso e antiriflusso, ecc.).

Sui tubi multistrato **per usi sanitari (acqua calda)** sono in preparazione norme europee (CEN) ed è stata pubblicata una norma nazionale (UNI), mentre non risulta, come detto, che esistano norme specifiche, di prodotto e di installazione, per gli impianti di adduzione di gas combustibile per uso domestico.

Analoghe considerazioni di carattere generale si applicano anche alla raccorderia cosiddetta "a pressare" di cui non è attualmente specificata alcuna conformità a normative tecniche di riferimento nel settore dell'impiantistica per il trasporto del gas.

L'impiego di materiali e di modalità di posa diversi da quelli contenuti nelle norme di installazione di impianti domestici a gas (UNI-CIG), non può pertanto godere della presunzione di conformità alle regole della buona tecnica previste dalla legge 1083/1971 e dalla legge 46/1990.

IL DIRETTORE GENERALE
(G. Visconti)